

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 1969

(5^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente CENGARLE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e rinvio:

« Estensione delle norme assicurative ai parenti di sacerdoti che prestano la loro opera presso i medesimi » (4) (D'iniziativa dei senatori Dan Canton Maria Piea ed altri):

PRESIDENTE	Pag. 63, 68
ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores	63
BERMANI	66
BISANTIS	64
BRAMBILLA	68
COPPO, relatore	63, 64, 65, 67, 68
DI PRISCO	66, 67
MANCINI	65
ROBBA	64, 66
SEGRETO	64
TEDESCHI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	65, 68
VARALDO	64, 67

Seguito della discussione congiunta e approvazione in un testo unificato (1):

« Sospensione dell'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 424, per l'artigianato » (17) (D'iniziativa dei senatori De Marzi e altri);

« Esclusione delle aziende artigiane dagli obblighi risultanti dall'articolo 1 e dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di assunzione di apprendisti » (57) (D'iniziativa dei senatori Premoli e altri);

« Modifica della legge 2 aprile 1968, n. 424, contenente nuove norme sulla disciplina dell'apprendistato » (214) (D'iniziativa dei senatori Samaritani e altri);

« Sospensione per l'artigianato della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di avviamento al lavoro » (221) (D'iniziativa dei senatori Minnocci e altri):

PRESIDENTE	Pag. 58, 61, 62
BERMANI	60
DE MARZI	60
ROBBA	61, 62
SAMARITANI	60
TEDESCHI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	61, 62
TORELLI	62
VALSECCHI relatore	58, 61
VARALDO	61
VIGNOLO	60, 61

(1) Il disegno di legge approvato ha assunto il seguente titolo: « Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 424, ed alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di assunzione di apprendisti ».

Seguito della discussione congiunta e rinvio:

« Integrazione alla legge 12 marzo 1968, n. 233, recante norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri » (241) (D'iniziativa dei senatori Pieraccini e altri);

« Proroga delle norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera ed ai lavoratori frontalieri » (255) (D'iniziativa dei senatori Zuccalà e altri);

« Proroga e modificazioni delle disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1968, numero 233, recante norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri » (275) (D'iniziativa dei senatori Valsecchi Pasquale e Cengarle);

« Proroga fino al 31 dicembre 1969, delle norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 233 » (345);

« Norme per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri » (383) (D'iniziativa dei senatori Levi e altri):

PRESIDENTE	Pag. 52, 56, 57, 58
ABBIATI GRECO CASOTTI DOLORES	56
BRAMBILLA	54
DI PRISCO	56
MANCINI, relatore	53, 54, 55, 58
POZZAR	54
RICCI	56, 57
ROBBA	57
TEDESCHI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	54, 55, 56
TOMASUCCI	56, 57
VALSECCHI	56, 57
VARALDO	57

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Abbiati Greco Casotti Dolores, Accili, Albani, Bertola, Bermani, Bisantis, Bonatti, Brambilla, Gengarle, Coppo, Di Prisco, Fermariello, Gatti Caporaso Elena, Magno, Mancini, Pozzar, Ricci, Robba, Samaritani, Segreto, Torelli, Valsecchi, Varaldo e Vignolo.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, sono presenti i senatori De Marzi e Tomasucci.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Tedeschi.

R I C C I, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:

« Integrazione alla legge 12 marzo 1968, n. 233, recante norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri » (241), d'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri;

« Proroga delle norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera ed ai lavoratori frontalieri » (255), d'iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri;

« Proroga e modificazioni delle disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1968, n. 233, recante norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e a lavoratori frontalieri » (275), d'iniziativa dei senatori Valsecchi Pasquale e Cengarle;

« Proroga, fino al 31 dicembre 1969, delle norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 233 » (345) e:

« Norme per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri » (383), d'iniziativa dei senatori Levi ed altri

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Integrazione alla legge 12 marzo 1969, n. 233, recante norme tem-

poranee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e a lavoratori frontalieri », d'iniziativa dei senatori Pieraccini, Zuccalà e Segreto; « Proroga delle norme temporanee per la assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera ed ai lavoratori frontalieri », d'iniziativa dei senatori Zuccalà, Zannier, Albertini, Pieraccini, Catellani, Cipellini, Buzio, Castellaccio, Albanese e Vignola: « Proroga e modificazioni delle disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1968, n. 233, recante norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri », d'iniziativa dei senatori Valsecchi Pasquale e Cengarle; « Proroga, fino al 31 dicembre 1969, delle norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri », d'iniziativa dei senatori Levi, Raia, Brambilla, Di Prisco, Samaritani, Tomasucci, Di Vittorio Berti Baldina e Salati.

Do la parola al relatore, senatore Mancini, perchè riferisca sui lavori della Sottocommissione incaricata dell'esame preliminare dei disegni di legge in titolo.

M A N C I N I, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, la Sottocommissione che — come ha testè ricordato il Presidente — era stata incaricata di svolgere un esame preliminare per la stesura di un testo unificato dei vari disegni di legge presentati sulla materia, si è riunita ieri sera ed ha raggiunto un accordo sulla proroga dell'assistenza e sulla fissazione di una quota unitaria riferita al nucleo familiare del lavoratore; tanto è vero che è stato anche predisposto il nuovo testo sul quale si dovrà svolgere la discussione. Tuttavia, poichè la Sottocommissione non era in possesso, al momento della riunione, dei dati necessari, è incorsa in un errore di calcolo, per cui permangono tutto-

ra incertezze in merito alla consistenza del contributo a carico dello Stato.

Si riteneva infatti a questo proposito che lo stanziamento di 4 miliardi e mezzo, accettato anche dalla Commissione finanze e tesoro, fosse più che sufficiente, stabilita una quota fissa per nucleo familiare di 10.000 lire all'anno, a coprire l'onere a carico dello Stato.

Senonchè, in base ai dati fornitici dal Ministero del lavoro, tale somma non sembrerebbe più sufficiente. Infatti, i nuclei familiari, pur essendo i beneficiari 140.000, risultano essere soltanto 78.785, per cui il gettito contributivo da parte dei lavoratori sarebbe pari a lire 787.850.000 e non — come riteneva in un primo momento la Sottocommissione — pari a 1.520 milioni, quanti cioè ne occorrono per coprire la quota di loro spettanza, detratto dall'onere complessivo di 6.020 milioni il contributo dello Stato, che — ripeto — ammonta a 4.500 milioni.

Allora, stando così le cose, per risolvere la questione mantenendo immutato il contributo dello Stato e fermo il principio da tutti accolto di una quota fissa per nucleo familiare, sarebbe necessario portare tale quota contributiva a carico di ciascuno dei 78.785 nuclei familiari a lire 1.600 mensili, pari a lire 19.200 annue in tal modo verrebbe completamente coperto l'onere a carico dei lavoratori.

Le quote attuali pagate dai lavoratori sono le seguenti 1.250 lire per il lavoratore senza famiglia, 2.100 lire per il lavoratore con due persone a carico, 2.500 lire per il lavoratore con più di due persone a carico. Stabrendosi una quota fissa di 1.600 lire per ogni nucleo familiare, nel primo caso si pagherebbero 350 lire in più, nel secondo e nel terzo caso si pagherebbero rispettivamente 500 e 900 lire in meno.

Peraltro, se la Commissione non fosse d'accordo sulla quota fissa di 1.600 lire mensili, bisognerebbe trovare il modo per assicurare un finanziamento maggiore o rivedere tutto il sistema di contribuzione.

Nel merito posso dire che il testo unificato predisposto dalla Sottocommissione riporta quasi integralmente il disegno di legge

n. 383, d'iniziativa dei senatori Levi ed altri, con l'introduzione di alcune facilitazioni per quanto riguarda la data di decorrenza del diritto all'assistenza dei familiari, l'eventuale ricovero dopo la cessazione del rapporto di lavoro ed il ritorno in Italia, eccetera.

È necessario peraltro tenere presente che vi è una certa urgenza di regolarizzare questa situazione dal momento che il Ministero continua a far praticare l'assistenza in via amministrativa, senza alcun provvedimento di legge.

Queste in sintesi sono le questioni che sottopongo all'attenzione degli onorevoli colleghi e sulle quali sarebbe opportuno sentire la loro opinione.

B R A M B I L L A . In sostanza, quanto si spende *pro capite* per l'assistenza in Italia?

M A N C I N I , relatore. Il costo unitario medio annuo è previsto in 43.000 lire.

B R A M B I L L A . Il totale della spesa da parte dell'INAM comprende l'assistenza sanitaria e l'assistenza economica. Vorrei sapere quanto si spende rispettivamente per queste due voci.

T E D E S C H I , Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Mi pare di avere già fornito alla Sottocommissione, nel corso della precedente riunione, elementi di informazione che rispondevano appunto a questo quesito posto dal senatore Brambilla, che peraltro non è nuovo in quanto venne già da lui prospettato in quella occasione.

P O Z Z A R . A me pare che, di necessità, una prima osservazione vada fatta e cioè che i lavori sia della Commissione che della Sottocommissione sarebbero certamente molto più positivi e rapidi se fosse possibile disporre tempestivamente di dati precisi: al contrario la nostra Sottocommissione ha lavorato nella prima seduta sulla base di dati presunti e nella seconda seduta sulla base di dati, direi, di carattere personale in possesso del senatore Valsecchi.

A parte questa considerazione di carattere generale, desidero rilevare che in sede di Sottocommissione era stato raggiunto un accordo di principio sull'opportunità di una quota fissa, anziché differenziata secondo il carico di famiglia, per tutti i lavoratori emigrati in Svizzera e per i frontalieri, presumendo di poter limitare il contributo dello Stato ai 4 miliardi e mezzo che erano stati previsti da vari disegni di legge e che avevano ottenuto anche il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro. Quindi noi siamo arrivati a stabilire una quota fissa annua di lire 10.000 non solo perchè forse abbiamo sbagliato nel considerare 140.000 i paganti, ma anche per un altro motivo. Avevamo infatti sotto mano, tra gli altri, anche il disegno di legge n. 345, d'iniziativa governativa, il quale per l'intero anno 1969 prevedeva un contributo a carico dello Stato di 3.500 milioni, 100 milioni di meno cioè di quelli previsti l'anno precedente per 8 mesi di assistenza. Ora, se la quota per ogni lavoratore in Svizzera è calcolata in lire 19.200 annue indubbiamente portandola a 10.000 lire venivamo a dimezzare la contribuzione a carico del lavoratore; peraltro, avendo noi ottenuto il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro su un contributo dello Stato di 4.500 milioni, potevamo presumere un risparmio tra questa cifra ed il massimo di 3.500 milioni che il Governo aveva previsto si potesse spendere nell'esercizio precedente. Quella quota di 10.000 lire annue pertanto era stata disposta sulla base di calcoli ben precisi.

Giunti a questo punto, ritengo che sarebbe necessario essere in possesso di tutte le cifre per poterle valutare e giudicare se sono esatte. Con ciò non voglio dire che ci siano stati forniti dati inesatti, ma soltanto che è opportuno renderci conto del perchè esiste quella discrepanza tra i 3.500 milioni previsti dal disegno di legge d'iniziativa governativa e i 4.500 milioni sui quali sappiamo di poter contare e nello stesso tempo vedere se è ancora possibile mantenere il principio della quota fissa. In effetti, noi abbiamo sposato quella tesi non solo per motivi di praticità, in quanto tutti eravamo consapevoli che si trattava di una aspirazione dei lavoratori, ma anche perchè pen-

savamo che in tal modo questi ultimi avrebbero pagato di meno. Ora, se il risultato finale dovesse portare ad una quota di lire 12.200 annue, che costituiscono la media finora accertata per l'anno passato, non so se valga la pena di modificare la legge precedente o se non sia piuttosto opportuno prorogare *sic et simpliciter* il sistema già in vigore.

Credo che ci sia ancora spazio per fare una ulteriore valutazione delle cifre; so che dovevamo interpellare anche i tecnici dell'INAM a tale proposito. Quindi, anche se non mi fa piacere, è necessario chiedere un altro rinvio per esaminare accuratamente tutte le implicazioni di ordine finanziario.

Ieri pensavo che si potesse arrivare ad un accordo su un nuovo testo che avrebbe fissato una quota di 10.000 lire annue, assicurando, così l'assistenza piena a tutti i lavoratori italiani. Oggi ci troviamo di fronte ad una novità veramente inattesa, e cioè che abbiamo sempre basato i nostri calcoli su dati inesatti e contraddittori. L'INAM si comporta come un qualsiasi appaltatore e lo Stato come appaltante. Se prendiamo in considerazione il dato riportato nel disegno di legge governativo, dovremmo dire che tre miliardi e mezzo sono sufficienti per assicurare nel 1968 l'assistenza INAM. Arrivati alla conclusione che questi miliardi erano sufficienti avevamo a disposizione ancora un miliardo poichè lo Stato ha stanziato quattro miliardi e mezzo, da utilizzare per i lavoratori assistiti. Ora ci si dice che i calcoli non sono esatti, perchè avremmo preso a base di una moltiplicazione un dato inesatto, avremmo fatto confusione tra il numero dei beneficiari e il numero dei nuclei familiari.

Ho fatto il seguente calcolo: se l'assistenza viene a costare in media 40 mila lire per ogni assistito, l'INAM ha bisogno di una disponibilità finanziaria di 5 miliardi e 600 milioni; nel disegno di legge possiamo, quindi, fissare un finanziamento di 6 miliardi, sufficiente a coprire anche un costo medio di 43 mila lire. Siamo in sede previsionale, sappiamo che alla fine dell'esercizio molte delle previsioni di entrata e di uscita non si realizzeranno al cento per cento, e che in sede di bilancio si procederà agli accomodamenti. In

questo caso, onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, esprimo la certezza che 6 miliardi saranno più che sufficienti, rimarranno, anzi, in avanzo, calcolando una base di 10 mila lire per nucleo familiare. Propongo dunque, che non si rinvii la discussione e si approvi il disegno di legge concordato dalla Sottocommissione.

M A N C I N I, *relatore*. È necessaria una maggiore informativa; davo un po' per scontati i dati a mia conoscenza, ma è bene soffermarvisi ancora un istante.

Siamo partiti dalla cifra di 140 mila nuclei familiari, e abbiamo parlato di 10 mila lire per nucleo familiare, perchè ritenevamo che fossero sufficienti, tenendo conto del contributo dello Stato. Ci siamo, poi, accorti che la nostra previsione era sbagliata, perchè i nuclei familiari sono 78 mila e non 140 mila; dobbiamo dunque, rivedere il finanziamento, perchè non vorrei che la Commissione varasse una legge che non copre neanche la metà dell'onere finanziario. Dobbiamo assicurare un finanziamento se non al 100 per cento, almeno al 90 per cento.

Per il 1969 si prevede una notevole espansione dell'assicurazione per effetto di diversi fattori, fra i quali la diffusa conoscenza dei benefici di cui alla legge n. 233 determinata dalla recente propaganda svolta dai sindacati e dalla ripresa dell'occupazione in Svizzera, specialmente nel settore edilizio. Pertanto il numero dei beneficiari potrà raggiungere le 140 mila unità e l'onere complessivo, tenendo conto del costo medio annuo previsto in circa lire 43 mila, può essere valutato in 6.020 milioni. Detratto da detto onere il contributo dello Stato, già stabilito dalla Commissione finanze in 4 miliardi e 500 milioni, resta da coprire la cifra di un miliardo e 520 milioni.

T E D E S C H I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche io prego la Commissione affinché voglia concedere un rinvio dell'esame del disegno di legge, sia per le considerazioni, tutte validissime, del senatore Mancini sulla mancanza di copertura del finanziamento, sia perchè, fissando 10.000 lire di quota per capofami-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

5ª SEDUTA (6 febbraio 1969)

glia, rinunciando a circa la metà della somma ritenuta necessaria.

Si deve tenere presente che l'assistenza è andata dilatandosi via via che i lavoratori sono venuti a conoscenza della possibilità di assicurarsi. Ecco, quindi, i motivi per cui si era determinata disparità tra il primo preventivo e il secondo, che partiva da una esperienza acquisita.

Non posso neanche sottacere che, sempre secondo le previsioni dell'INAM, l'estensione dell'assistenza a 180 giorni dopo cessato il rapporto di lavoro comporterebbe un ulteriore onere di due miliardi in aggiunta ai sei miliardi originariamente previsti. Non siamo disposti a giurare su tutto questo; il Governo, anzi, se la Commissione decide di entrare nel merito del disegno di legge, non si opporrà all'estensione a 180 giorni dell'assistenza. Fa solo presente che, rispetto ai dati che l'INAM ci ha fornito, questa estensione comporterebbe un ulteriore aggravio di spese.

ABBIATI GRECO CASOTTI. Le 43 mila lire *pro capite* previste dall'INAM sono comprensive dei sei mesi. Ora, se lei toglie quei sei mesi non può fare il calcolo su 43 mila lire. Il costo è quindi inferiore.

T E D E S C H I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Le ho detto che non sono disposto a giurare su queste previsioni dell'INAM. Sto solo valutando gli ulteriori elementi di preoccupazione a sostegno della tesi dell'opportunità di rinviare questa discussione per poter fare un esame più approfondito. Il Governo ritiene poi di dover dire che, a prescindere dai problemi principali che sono quelli finanziari, vi sono anche alcune modifiche di natura formale, che occorrerebbe apportare al testo redatto dalla Sottocommissione.

Sono questi i motivi che mi inducono ad insistere perchè venga concesso un ulteriore rinvio.

P R E S I D E N T E. Ci troviamo dinanzi ad una proposta di rinvio, formulata prima dal relatore e ora anche dal Governo. Io

credo che non possiamo essere contrari, per poter meglio valutare tutti i dati che abbiamo a disposizione. Nel contempo vorrei rilevare che con la cifra di cui attualmente disponiamo — 4 miliardi e mezzo dello Stato, più ottocento milioni circa che ci possono arrivare dalla contribuzione degli emigrati — possiamo ugualmente fronteggiare la situazione.

Non so se i dati relativi al numero degli emigrati sono esatti. Mi permetto di dire che l'Ufficio della polizia federale per gli stranieri in Svizzera ha pubblicato tempo fa dati da cui risulta che abbiamo 91 mila stagionali e circa 20 mila frontalieri. Arriveremmo così alla cifra di 110 mila, diciamo pure 120 mila al massimo, di assistiti. Calcolando quindi il costo anche sulla base di 40-43 mila lire, non si superano i cinque miliardi e duecento milioni. Questo è un dato di fatto.

R I C C I. 91 mila sono i lavoratori, non i familiari!

V A L S E C C H I. E i familiari non li calcola? Sono persone che vivono in Italia; come fa la Polizia svizzera a conoscere i dati esatti?

T O M A S U C C I. Risulta dai loro dati. Non si arriva ai 140.000 neanche compresi i familiari. Del resto, gli stessi dati sono stati pubblicati qualche mese fa e io sono andato a cercare il bollettino. Si parla chiaramente di una cifra che si aggira sui 120.000-130.000 assistiti.

P R E S I D E N T E. Mi sembra che a questo punto sia necessario valutare meglio i dati a disposizione e penso che sarebbe bene chiamare un funzionario dell'INAM: cosa che alla Camera abbiamo già fatto nella passata legislatura, incontrandoci con funzionari dell'INAM e con esperti del Ministero del lavoro.

D I P R I S C O. Noi partiamo da questi due dati che gli assistiti si aggirano intorno a 140 mila e che il costo *pro capite* sia di 43-44 mila lire. Sappiamo bene come vie-

ne calcolata questa somma e chi ha lavorato sa anche che il maggior costo per l'INAM è costituito dai figli e poi, secondo l'ordine, dai capifamiglia; al terzo posto ci sono le mogli, perchè incidono meno. In questo caso, c'è una serie di valutazioni da fare. Allora io chiedo: ma è possibile che l'INAM dopo otto mesi di esercizio di queste prestazioni non abbia il riassunto statistico dell'attività svolta? Io sono convinto che il costo famiglia non è 43 mila lire, ma poco più della metà. L'INAM dovrebbe dire qual è stato il complesso della spesa che ha avuto in questi otto mesi di gestione; da questo dato si può fare un certo calcolo. Sono certo che il finanziamento previsto è sufficiente; ma per poter tranquillizzare tutta la Commissione, cerchiamo di avere ulteriori dati.

R I C C I . Non ho alcuna difficoltà ad aderire alla proposta di rinvio. Detto questo, però, se sono esatti, per lo meno accettabili questi due dati, 70 mila capifamiglia e 140 mila assistibili, mi sorprende ad un certo punto che in Italia la media delle famiglie sia composta da due persone; capofamiglia e moglie. Insomma, il rinvio dovrebbe essere giustificato dalla contestazione di questi due dati; perchè se i due dati non sono contestabili, il rinvio mi sembra poco opportuno. Stabilito, infatti, che sono 70 mila i capifamiglia, che sono 140 mila i beneficiari e che il costo dell'assistenza malattia è di 43 mila lire, calcolando che non tutti gli assistiti si ammaleranno e tenendo conto di altri elementi, ritengo che cinque miliardi e oltre siano sufficienti.

Siccome mi sembra, però, che si contestino i due dati fondamentali — 70 mila e 140 mila — e siccome ci sono otto mesi di gestione i cui dati non sono stati ancora acquisiti, penso che il problema possa essere esaminato la prossima seduta.

V A R A L D O . Sono favorevole al rinvio, perchè mi sembra che per quanto concerne i dati ci siano delle incertezze. Debbo dire, però, che non calza il discorso del senatore Ricci quando afferma che non è detto che tutti si ammaleranno perchè è chiaro

che l'INAM calcola la spesa *pro capite*, facendo una media.

V A L S E C C H I . Sono favorevole al rinvio e vorrei dire che il discorso dovrebbe essere fatto coi responsabili dell'INAM, perchè quello di cui ci occupiamo, se da una parte è un fatto assistenziale, dall'altra è un grosso fatto politico. Non ci rendiamo conto, ad esempio, che il fatto stesso di ridurre il contributo a carico dei lavoratori potrebbe creare delle difficoltà di carattere politico tra l'Italia e la Svizzera. In definitiva, si verrebbe a determinare una situazione spiacevole, analoga a quella che si crea quando i lavoratori italiani si offrono di lavorare in Svizzera per un salario del 25 per cento inferiore a quello che percepiscono i lavoratori locali. Ed il Governo svizzero ha già fatto sapere che non sarebbe opportuno che in Italia venisse ulteriormente ridotto il costo dell'assicurazione per i lavoratori emigrati, poichè ciò indurrebbe i lavoratori elvetici ad avanzare analoghe richieste.

Si tratta indubbiamente di un atto, oltre che sociale ed economico, anche politico, sul quale è bene che riflettiamo attentamente, perchè a volte per amore del meglio si rischia di peggiorare le cose.

Ad ogni modo mi dichiaro d'accordo sul rinvio della discussione, riservandomi di porre nuovamente la questione nell'intendimento di favorire i nostri operai che lavorano in Svizzera.

T O M A S U C C I . Ogni volta che in discorsi del genere è entrato l'INAM si è sempre finito per compromettere tutto, dal momento che ci ha sempre fornito — e volutamente — dei dati inesatti.

P R E S I D E N T E . Effettivamente, già in un'altra occasione abbiamo avuto modo di constatare una enorme confusione per quanto si riferisce ai dati forniti dall'INAM. Questo per la verità.

R O B B A . Anche io ritengo che, date le circostanze emerse nel corso della discussione, non sia assolutamente possibile deliberare in materia sulla base delle conoscenze che

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)5^a SEDUTA (6 febbraio 1969)

abbiamo. Mi dichiaro pertanto favorevole al rinvio: tuttavia, poichè risulta che il Ministro ha autorizzato di sua iniziativa il proseguimento delle prestazioni in attesa del nuovo provvedimento, penso che non si possa decidere per un rinvio a tempo indeterminato.

P R E S I D E N T E . Mi riservavo appunto di invitare i colleghi che fanno parte della Sottocommissione a riunirsi, se possibile, domani stesso o quanto meno martedì 18 febbraio, in modo da essere pronti a riferire mercoledì 19 alla Commissione.

M A N C I N I , relatore. In effetti la Sottocommissione ha poco da fare nel senso che ha già raggiunto l'accordo su tutto: manca soltanto un ulteriore accertamento per quanto riguarda non tanto il numero degli assistiti o dei nuclei familiari, quanto l'onere complessivo.

Dai dati che mi sono stati forniti sembra infatti che il costo unitario medio dell'assistenza per l'ulteriore periodo di protezione assicurativa previsto in lire 15.986 debba aggiungersi al costo unitario medio annuo previsto in 43.000 lire; vi sarebbe pertanto una previsione di spesa di altri 2.238 milioni. Questo è un dato veramente eccessivo: in tal modo infatti l'assistenza verrebbe a costare unitariamente in media non più 43.000 lire all'anno, ma 43.000 più 15.986.

P R E S I D E N T E . Giunti a questo punto, aderendo alla richiesta avanzata dall'onorevole relatore, se non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in esame è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione congiunta e approvazione in un testo unificato dei disegni di legge:

« **Sospensione dell'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 424, per l'artigianato » (17), d'iniziativa dei senatori De Marzi ed altri;**

« **Esclusione delle aziende artigiane dagli obblighi risultanti dall'articolo 1 e dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di assunzione degli apprendisti » (57), d'iniziativa dei senatori Premoli ed altri;**

« **Modifica della legge 2 aprile 1968, n. 424, contenente nuove norme sulla disciplina dell'apprendistato » (214), d'iniziativa dei senatori Samaritani ed altri e;**

« **Sospensione per l'artigianato della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di avviamento al lavoro » (221), d'iniziativa dei senatori Minnocci ed altri**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge « Sospensione dell'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 424, per l'artigianato », d'iniziativa dei senatori De Marzi, Sammartino, De Vito, Deriu, Lombardi e Baldini; « Esclusione delle aziende artigiane dagli obblighi risultanti dall'articolo 1 e dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di assunzione degli apprendisti » d'iniziativa dei senatori Premoli, Veronesi, Perri e Robba; « Modifica della legge 2 aprile 1968, n. 424, contenente nuove norme sulla disciplina dell'apprendistato », d'iniziativa dei senatori Samaritani, Piva, Brambilla, Fermariello, Magno, Bonatti, Vignolo, Abbiati Greco Casotti Dolores, Bertone e Fusi; « Sospensione per l'artigianato della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di avviamento al lavoro », d'iniziativa dei senatori Minnocci, Catellani e Bermani.

Come gli onorevoli colleghi ricordano in una precedente seduta era stata già svolta la relazione da parte del senatore Valsecchi. Pregherei però l'onorevole collega di voler gentilmente riassumere i termini in ordine ai quali egli già si è pronunciato, in modo da permettere alla Commissione di inserirsi di nuovo nel contesto dei disegni di legge in titolo.

V A L S E C C H I , relatore. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, come è stato testè ricor-

dato in data 16 ottobre 1968 ho già svolto una relazione abbastanza ampia sui disegni di legge in esame, proponendo logicamente di riunirli in un unico testo.

Ritengo opportuno, a questo punto, dare lettura del parere — che in pratica riassume quella mia relazione — espresso su due di essi dalla Commissione industria:

« Il disegno di legge n. 17, presentato dai senatori De Marzi, Sammartino, De Vito, Deriu, Lombardi e Baldini, propone la non applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 424 alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860.

Il disegno di legge n. 57 (Premoli ed altri) si propone lo stesso obiettivo, limitando la non applicazione agli articoli 1 e 2 della stessa legge n. 424.

La Commissione all'unanimità ha ritenuto di prendere in considerazione il disegno di legge n. 17, in quanto, stante la particolare fisionomia del settore artigiano, la completa sospensione della legge 2 aprile 1968, n. 424 potrà favorire una eventuale revisione organica delle leggi sull'apprendistato, sulla istruzione professionale, senza trascurare la valorizzazione in forma giuridica della bottega scuola e della qualifica di maestro artigiano, così come auspicato dal programma economico nazionale.

In effetti, le modifiche apportate alla legge 19 gennaio 1955, n. 25 con la legge 2 aprile 1968, n. 424 sembrano riguardare espressamente l'apprendistato industriale al fine di garantire l'attività formativa degli apprendisti con una perequazione del rapporto tra apprendisti e maestranze specializzate, che non può riguardare le aziende artigiane.

Infatti, tale rapporto, per quanto riguarda le imprese artigiane, è già regolato dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, e tiene conto delle caratteristiche specifiche dei vari settori dell'artigianato, del tipo di lavoro e di organizzazione aziendale.

Se si dovesse applicare il rapporto del 100 per cento tra apprendisti e maestranze specializzate, previsto dall'articolo 1 della legge 124, nel settore dell'artigianato, in particolare in quello artistico e tradizionale, l'appren-

distato verrebbe a scomparire, in quanto trattasi, nella maggior parte dei casi, di aziende operanti con il solo lavoro del titolare e dei familiari.

L'applicazione della legge n. 424, pertanto, oltre ad arrecare grave danno alle imprese artigiane, comprometterebbe seriamente il rilevante contributo meritorio e gratuito degli artigiani nel settore della formazione professionale, senza contare il danno per la economia nazionale, stante il notevole apporto delle esportazioni artigiane alla bilancia dei pagamenti.

Basti considerare che al 31 marzo 1967 gli apprendisti nel settore artigiano ammontavano a 399.606 unità di fronte alle 382.287 unità degli altri settori, per rendersi conto dell'entità del fenomeno e della necessità di incoraggiare taluni orientamenti, eliminando ogni ostacolo di natura burocratica e psicologica.

Per queste ragioni, la Commissione esprime parere favorevole al disegno di legge numero 17, avente per oggetto sospensione dell'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 424 per l'artigianato ».

Aggiungo che nella precedente riunione il Governo aveva chiesto un rinvio dell'esame dei disegni di legge, per poter approfondire la questione. Nel frattempo, ho preso contatti con i presentatori dei disegni di legge e con il Ministero del lavoro, e sulla base dei suggerimenti ricevuti propongo il seguente nuovo testo che ritengo soddisfi le esigenze della categoria:

Art. 1.

All'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 424, è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle aziende artigiane iscritte nell'Albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, e successive modifiche. Per dette aziende restano in vigore le norme contenute nell'articolo 2 della legge medesima ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modifiche, è sostituito dai seguenti:

« La notifica dell'assunzione di cui al comma precedente deve altresì contenere l'indicazione delle condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti e il tipo di addestramento al quale saranno adibiti.

L'Ufficio di collocamento deve trasmettere copia della notifica degli apprendisti assunti o dimissionati all'Istituto nazionale dell'assicurazione per gli infortuni sul lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale assistenza malattie, nonchè per gli apprendisti assunti all'Ispettorato del lavoro competente ai fini dell'accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti dal secondo comma ».

DE MARZI. Considero favorevolmente la proposta del relatore. Infatti, come egli stesso ha detto, l'articolo 1, stabilendo che le limitazioni previste dalla legge del 1955 non si riferiscono al settore artigiano, riflette quelli che erano i desideri della categoria; l'articolo 2 viene incontro a quella che era la volontà del Ministero del lavoro di stabilire un certo controllo sulle assunzioni, sulle condizioni e sul tipo di prestazione richiesta, perchè nell'ambito dell'apprendistato non tutte le cose vanno lisce come qualcuno può sostenere. L'ufficio di collocamento, cui deve pervenire la notifica dell'assunzione, si incarica poi di trasmetterne copia all'INAIL, INPS, INAM e all'Ispettorato del lavoro, sollevando da questo compito gli stessi artigiani.

Ritengo che il disegno di legge così redatto tranquillizzi tutti e che, pertanto, la Commissione possa approvarlo.

BERMANI. Anch'io sono d'accordo con la proposta del senatore Valsecchi. Anche in altra occasione ho rilevato la necessità che il disegno di legge risponda a quella che è veramente una aspirazione generale degli artigiani. Ricorderete l'esempio, che ci-

tai allora, di quella industria italiana di artigiani del legno che avrebbe assunto volentieri degli apprendisti, ma che non poteva farlo per le numerose difficoltà che incontrava, così che a poco a poco questa industria secolare di intagliatori del legno veniva morendo. Quindi sono d'accordo con il relatore.

SAMARITANI. Sono d'accordo sul testo dell'articolo 1 presentato dal senatore Valsecchi. L'articolo 2, in sostanza, lascia in vigore tutta la legge n. 25 del 1955, e aggiunge solo alcune specificazioni che si prevede debbano essere contenute nella notifica di assunzione, e precisamente: indicazione delle condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti e del tipo di addestramento al quale saranno adibiti. Rimane poi integra la parte relativa all'Ufficio di collocamento. Ma dove si fa un esplicito riferimento alle aziende artigiane?

L'articolo 1, non fa che aggiungere un comma alla legge n. 424, del 1968, che in sostanza elimina tutta la procedura dell'Ispettorato del lavoro, e lascia in vigore le norme concernenti l'apprendistato per le aziende artigiane iscritte all'Albo. L'articolo 2, poi, fa esplicito riferimento esclusivamente all'articolo 27 della stessa legge sull'apprendistato, tacendo di fatto quel che si vuol fare per le aziende artigiane.

Ora, nel disegno di legge da me presentato, l'unica cosa che mi preoccupava veramente era che gli artigiani non potessero assumere la quantità di apprendisti che hanno oggi; questo è il punto centrale.

Io credo che sui problemi dell'apprendistato la nostra Commissione debba ritornare, perchè qui si arriva persino a prospettare l'abolizione completa dell'apprendistato; il che ci indica già la necessità di una meditazione e di una revisione di tutte le norme che finora hanno regolato questa materia, nell'arco di una visione e di un'azione nuova nel nostro Paese.

Comunque, io penso di potere aderire con questo spirito alla proposta del senatore Valsecchi.

VIGNOLO. Se una lacuna abbiamo riscontrato nel settore artigiano, è stato pro-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

5ª SEDUTA (6 febbraio 1969)

prio quella per cui nessuno sapeva in pratica quanti fossero gli apprendisti in una determinata impresa. Ora, è giusto snellire le procedure onde dare una maggiore facilità agli artigiani di assumere apprendisti; ma non vorrei che in pratica si conseguisse il risultato opposto, cioè di una libertà completa da parte degli artigiani di assumere detto personale, per cui l'Ispettorato del lavoro sarebbe poi costretto a chiedere all'ufficio di collocamento se gli apprendisti sono dodici o tredici.

Penso, quindi, che la comunicazione dell'ufficio di collocamento all'Ispettorato del lavoro debba aver carattere obbligatorio, non può ridursi ad una semplice segnalazione che viene fatta magari dopo due o tre mesi, per cui l'Ispettorato del lavoro non saprebbe mai quanti apprendisti si trovano in una determinata impresa, quali esplicano attività di apprendisti e se ci sono manovali. Questo, oltre tutto, non farebbe che agevolare il fenomeno del sottosalario; quindi, invece di dare un contributo all'occupazione nella professione artigiana rischieremmo di dar via libera alla sottoccupazione.

Non potremmo dire: entro cinque, dieci giorni, si fa obbligo...? In modo da fissare un termine.

V A L S E C C H I , *relatore*. Teniamo presente, però, il lavoro che verremmo così ad imporre agli uffici di collocamento, che sono già tanto carichi.

V I G N O L O . L'ufficio di collocamento, la comunicazione deve farla comunque.

V A L S E C C H I , *relatore*. L'articolo 2 dice che questa comunicazione all'Ispettorato del lavoro deve essere fatta ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti dal secondo comma. C'è, quindi, già un esplicito richiamo all'Ispettorato del lavoro.

A me pare quindi che si possa approvare il disegno di legge nel testo da me presentato.

Se gli onorevoli colleghi lo consentono vorrei rileggere il secondo comma dell'articolo 2 che, con la proposta del senatore Vignolo, potrebbe risultare del seguente testo:

« L'ufficio di collocamento deve trasmettere entro 15 giorni copia della notifica degli apprendisti assunti o dimissionati all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assistenza di malattia, nonché, per gli apprendisti assunti, all'Ispettorato del lavoro competente ai fini dell'accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti dal secondo comma ».

Comunico inoltre alla Commissione che mantengo l'ordine del giorno presentato nella precedente riunione, apportandovi però una lieve modificazione: mentre allora infatti parlavo di « non applicabilità della legge 2 aprile 1968, n. 424 », è necessario ora parlare di « diversa applicabilità della legge 2 aprile 1968, n. 424 ».

R O B B A . Riservandomi di approvare o meno il testo proposto, che non recepisce tutto quello che era stato suggerito da parte liberale, vorrei far presente che se esiste un obbligo deve esistere anche un termine entro il quale l'obbligo deve essere assolto, altrimenti l'obbligo stesso viene meno.

I casi pertanto sono due: o si stabilisce il termine entro il quale tale obbligo deve essere assolto o non si prevede alcun obbligo perchè rimarrebbe una parola senza significato.

V A R A L D O . Mi associo a quanto è stato testè rilevato dal senatore Robba. Sono anche io del parere infatti che sia assolutamente necessario prevedere un termine entro il quale l'obbligo deve essere rispettato.

T E D E S C H I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo esprime parere favorevole al testo presentato dal relatore e si rimette alla decisione che al riguardo vorrà prendere la Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli del testo unificato, proposto

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)5^a SEDUTA (6 febbraio 1969)

dal relatore, senatore Valsecchi, di cui do lettura:

Art. 1.

All'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 424, è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni di cui ai precedenti comi non si applicano alle aziende artigiane iscritte nell'Albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, e successive modifiche. Per dette aziende restano in vigore le norme contenute nell'articolo 2 della legge medesima ».

T O R E L L I . Per quanto mi riguarda, ritengo di dover fare l'autocritica nel senso che pochi mesi fa avevo votato in senso contrario, approvando l'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 424, con estrema leggerezza: oggi invece, dando il mio voto favorevole alla proposta del relatore, sento di fare cosa giusta ed opportuna.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modifiche, è sostituito dai seguenti:

« La notifica dell'assunzione di cui al comma precedente deve altresì contenere l'indicazione delle condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti e il tipo di addestramento al quale saranno adibiti.

L'ufficio di collocamento deve trasmettere entro 15 giorni copia della notifica degli apprendisti assunti o dimissionati all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assistenza di malattia, nonchè, per gli apprendisti assunti, all'Ispettorato del lavoro competente ai fini dell'accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti dal secondo comma ».

(È approvato).

Ricordo alla Commissione che è stato presentato dal relatore Valsecchi il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, in sede di approvazione dei disegni di legge nn. 17, 57, 214 e 221, riguardanti la diversa applicabilità della legge 2 aprile 1968, n. 424, alle aziende artigiane iscritte all'Albo a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, invita il Governo a predisporre una regolamentazione globale, generale e particolareggiata per l'istruzione professionale e l'apprendistato, tenendo conto delle numerose differenziazioni dei settori e delle imprese nelle quali operano gli apprendisti e i licenziati delle scuole professionali, per andare incontro alle reali obiettive esigenze con norme semplici e chiare e con il necessario controllo circa la loro applicazione ».

T E D E S C H I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è favorevole a quest'ordine del giorno.

R O B B A . Dichiaro di astenermi dalla votazione su di esso.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno, accettato dal Governo.
(È approvato).

R O B B A . Dichiaro di astenermi dalla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

P R E S I D E N T E . In relazione al testo approvato, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 424, e alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di assunzione degli apprendisti ».

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei senatori Dal Canton Maria Pia ed altri: « Estensione delle norme assicurative ai parenti di sacerdoti che prestano la loro opera presso i medesimi » (4)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Dal Canton Maria Pia, Bisantis, Bernardinetti, Bonadies, Brusasca, Colleoni, De Zan, Giraud, La Penna, Limoni, Mannironi, Mazzarolli, Pecoraro, Perrino, Sammartino, Spigaroli, Zugno e De Marzi: « Estensione delle norme assicurative ai parenti di sacerdoti che prestano la loro opera presso i medesimi ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

COPPO, relatore. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, come è noto, i sacerdoti cattolici, a causa della loro delicata posizione, debbono ricorrere, per l'assolvimento dei servizi domestici nella casa canonica, alla opera di familiari. Questi però, per una carenza nell'attuale legislazione mutualistica italiana, a causa della quale è loro negata ogni forma di previdenza ed assistenza sanitaria, vengono purtroppo a trovarsi in una situazione veramente penosa quando, dopo aver speso l'intera esistenza al servizio del congiunto sacerdote, per malattia o vecchiaia diventano inabili e a loro volta bisognosi di cure e di assistenza.

Il presente disegno di legge tende pertanto a colmare tale lacuna estendendo ai familiari dipendenti da sacerdoti l'obbligo dell'assicurazione di malattia, ritenendosi che questo particolare tipo di rapporto (non esiste infatti corresponsione di salario, tranne quella forma di salario indiretto rappresentata dal vitto e dall'alloggio) possa essere assimilato ad un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.

Al riguardo, peraltro, vi è da rilevare che mentre gli Istituti assicuratori negano al sacerdote-parente l'obbligo del versamento dei contributi in favore del familiare che svolge lavori domestici, l'Autorità giudizia-

ria ha deciso favorevolmente per il riconoscimento dell'obbligo medesimo.

So inoltre che il Ministero già si poneva questo problema in quella Commissione parlamentare che dovrà dare attuazione alla legge 18 marzo 1968, n. 238, ma poiché verrà predisposta un'altra legge tra pochi giorni, può darsi che tale Commissione venga superata: praticamente, quindi, l'idea del Ministero di considerare questa materia in una delle deleghe di quella legge potrebbe cadere.

ABBIATI GRECO CASOTTI. Mi pare che anche nella passata legislatura sia nato un problema di questo genere e anche allora abbiamo sostenuto che è giusto estendere a coloro che prestano attività di questa natura i benefici assicurativi, però non ci sembra altrettanto giusto che questo avvenga solo per i congiunti dei sacerdoti. Lo stesso senatore Coppo aveva avanzato le stesse perplessità. Approviamo, piuttosto, un provvedimento generale che riguardi tutti coloro, pochi o tanti che siano, che prestano la loro attività presso familiari. Non possiamo creare una situazione di privilegio solo per coloro che lavorano presso sacerdoti.

Noi approveremo il disegno di legge se verrà modificato l'articolo 1 stabilendo che hanno diritto all'assicurazione tutti coloro che prestano servizio domestico presso congiunti.

COPPO, relatore. In tal caso come dovremmo qualificare questo tipo di lavoro e come il datore di lavoro?

ABBIATI GRECO CASOTTI. Soggetto presso cui si lavora.

COPPO, relatore. La questione posta in questi termini può avere anche un altro aspetto e cioè si impone un obbligo a chi accoglie in casa un parente, e questo obbligo può determinare un rifiuto di ospitalità.

ABBIATI GRECO CASOTTI. L'assicurazione potrebbe essere richiesta e non essere obbligatoria.

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)5^a SEDUTA (6 febbraio 1969)

V A R A L D O . Nel disegno di legge la norma è obbligatoria.

S E G R E T O . Propongo di aggiungere al testo del disegno di legge un articolo 3, in quanto, come sapete, i lavoratori occupati presso familiari sono esenti, attualmente, dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria e sono, quindi, privati del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione, nei casi in cui il proprio datore di lavoro sia una delle persone che a norma dell'articolo 433 del codice civile sia tenuto alla somministrazione degli alimenti. Se tale esenzione fosse una misura cautelativa onde evitare lo eventuale favoreggiamento del datore di lavoro nei confronti del proprio dipendente-parente, la misura doveva essere estesa alle assicurazioni per la pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi, malattia, eccetera, anche se tale misura sarebbe la dimostrazione della sfiducia dello Stato nei suoi organi di prevenzione e repressione. Ma poichè questo non è stato lo scopo del legislatore, si appalesa maggiormente l'ingiustizia attuata nei confronti di tali lavoratori.

Alcune sentenze della Magistratura, affrontando la questione, si sono pronunciate nel senso che l'esenzione dall'obbligo si applica in maniera restrittiva; nel senso cioè che l'incompatibilità esiste solo nei confronti dei lavoratori che ricevono materialmente la corresponsione degli alimenti, indipendentemente dal fatto che le persone presso cui prestano servizio siano tenute, in base a detto articolo 433, alla corresponsione stessa. Pertanto, si ravvisa la opportunità di sanare l'ingiustizia praticata.

Propongo di aggiungere un articolo 3 del seguente tenore:

« L'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria e il diritto a percepire la relativa indennità sono estesi ai lavoratori dipendenti da terzi anche se lavorano alle dipendenze di persone che siano tenute, verso di essi, alla somministrazione degli alimenti a norma dell'articolo 433 del codice civile, purchè a seguito di sentenza della Ma-

gistratura non siano obbligati alla corresponsione materiale degli alimenti stessi ».

C O P P O , *relatore*. Noi creiamo così un doppio provvedimento.

S E G R E T O . Lei pone il problema; e siccome ci sono lavoratori che si trovano nella stessa condizione di quelli ai quali il disegno di legge fa riferimento, io penso che dobbiamo tenerne conto.

R O B B A . Sarei anch'io dell'opinione che la questione dovrebbe essere studiata molto attentamente sotto il profilo del grado di parentela che questa categoria di lavoratori può avere con i sacerdoti: perchè evidentemente qui veniamo a creare una sperequazione nei confronti di coloro che si trovano nelle stesse condizioni dei parenti di sacerdoti che prestano la loro opera presso i medesimi. La sorella, infatti, che presta servizio presso il fratello sacerdote, non ha nulla di diverso da un'altra sorella che resta in casa del fratello che lavora. E poichè tutti sappiamo che la pensione non è reversibile per la sorella, a meno che questa sia incapace al lavoro, veniamo a creare con questo disegno di legge uno stato di privilegio nei confronti della sorella che lavora nella casa del sacerdote. A mio avviso, pertanto, si impone un esame ponderato della questione.

B I S A N T I S . Ritengo che questo disegno di legge meriti una sollecita approvazione perchè, in sostanza tende a codificare un principio affermato da un indirizzo giurisprudenziale in materia.

In vero, l'INPS, quando ha contestato il diritto a queste prestazioni, lo ha contestato sotto il profilo che le prestazioni, rese a favore di un familiare del sacerdote, dovessero presumersi a titolo gratuito. La Magistratura, invece, è ormai orientata, in modo abbastanza costante, nel senso che si deve presumere, in siffatti casi, la prestazione del lavoro domestico effettuato a titolo gratuito. Però la parte interessata può fornire la prova del contrario, ossia può provare che il lavoro è prestato a titolo oneroso, cioè sul-

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)5^a SEDUTA (6 febbraio 1969)

la base di un vero e proprio rapporto di lavoro.

Il disegno di legge al nostro esame, pertanto, si propone di dare una regolamentazione a questi casi controversi, e nella relazione che lo accompagna, sono anche esposti i motivi per cui, proprio per questa categoria, è indispensabile pervenire al più presto ad una norma, cioè ad una norma generale, che disciplini la materia.

Un rilievo, tuttavia, mi sembra opportuno fare, anche per avere un chiarimento in proposito da parte del relatore: nell'articolo 1 si statuisce che l'obbligo delle assicurazioni è esteso ai lavoratori di ambo i sessi, anche se parenti o affini di primo grado, che prestano a qualsiasi titolo la loro opera alle dipendenze dei sacerdoti secolari. Soffermandoci sul terreno strettamente giuridico, appare opportuno modificare la formula, eliminando dizioni superflue e che possono dar luogo a controversie in sede di applicazione. Una dizione più idonea sarebbe secondo me questa: « L'obbligo dell'assicurazione è esteso ai parenti ed agli affini dei sacerdoti secolari, che prestano a qualsiasi titolo la loro opera di collaborazione familiare presso i medesimi ».

Nell'ampia dizione parenti ed affini sono compresi tutti i parenti e tutti gli affini del sacerdote, e non è quindi necessario specificare i gradi di parentela e di affinità. Perciò quell'aggiunta « di primo grado », riferita praticamente ai soli ascendenti, cioè ai genitori se restiamo nei vincoli della parentela ed al patrigno ed alla matrigna se ci riportiamo ai vincoli di affinità, va eliminata.

M A N C I N I . A me sembra che quanto ha detto il senatore Bisantis non rispecchi esattamente la situazione di cui ci occupiamo. In sostanza, il presente disegno di legge non viene a codificare quella che è la situazione di fatto consacrata anche dal giudizio del magistrato, perchè sappiamo che la Magistratura dà un giudizio di merito circa l'esistenza o meno di un rapporto di lavoro, che una volta accettato ha le sue conseguenze. Qui si tratta, invece, di dare per acquisito con una legge quello che allo

stato non si sa se sia acquisito o meno. Basta che nella casa del sacerdote ci sia una parente perchè questa venga a godere dei benefici previsti dalla legge, anche se non c'è un vero e proprio rapporto di lavoro.

C O P P O , *relatore*. Qui si dice: « che prestino la loro opera alle dipendenze... ».

M A N C I N I . Ma se prestano la loro opera alle dipendenze non c'è bisogno di una nuova legge per far riconoscere il rapporto di lavoro subordinato. Abbiamo, infatti, i tribunali sovraccarichi di cause ad iniziativa dei lavoratori alle dipendenze di sacerdoti che, non vedendo riconosciuto il loro diritto, si rivolgono alla Magistratura.

Ora, io dico: dovremmo superare tutte le altre categorie e creare una categoria privilegiata, cioè di parenti di sacerdoti? Se questo è il discorso, estendiamolo a tutte le altre categorie e si può accettare; altrimenti è impossibile.

T E D E S C H I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il fine dell'iniziativa, secondo quanto risulta dalla relazione che l'accompagna, sarebbe quello di garantire una posizione assicurativa nei confronti di quanti siano addetti ai servizi domestici dei sacerdoti, a prescindere dalla corresponsione di un compenso in denaro. Ciò per il fatto che l'INPS fino ad oggi « ha negato al sacerdote parente l'obbligo del versamento dei contributi in favore del domestico familiare » presumendo che la prestazione dovesse essere a titolo gratuito.

Tenuto conto che il disegno di legge è rivolto ad eliminare ogni perplessità circa la legittimità della instaurazione di un rapporto assicurativo obbligatorio per tutelare i soggetti sopra indicati contro i rischi dell'invalidità, della vecchiaia e della malattia, l'iniziativa può essere condivisa.

Tuttavia il Ministero ritiene che la materia potrebbe trovare la sua più idonea disciplina in sede di predisposizione dei decreti delegati da emanare in base alla legge 18 marzo 1968, n. 938, la quale, com'è noto,

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

5ª SEDUTA (6 febbraio 1969)

prevede, all'articolo 1, che entro il 31 dicembre 1970, il Governo « sentita una Commissione parlamentare composta di deputati e senatori e di rappresentanti di datori di lavoro e dei lavoratori », emani una norma delegata diretta a disciplinare l'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti in genere ai servizi domestici e familiari stabilendo, fra l'altro, criteri per l'accertamento dei soggetti medesimi e per la costituzione della loro posizione assicurativa.

Pertanto il Governo, per la valutazione sull'opportunità o meno di discutere il disegno di legge, si rimette alla volontà della Commissione. Nel caso in cui la Commissione nella sua maggioranza o nella sua totalità desiderasse proseguire nella discussione del disegno di legge, il Governo ritiene necessario presentare un nuovo testo del disegno di legge stesso, allo scopo di migliorarne la formulazione, del seguente tenore:

Articolo unico.

« L'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti nonchè l'obbligo dell'assicurazione per le malattie, entro i limiti; con le forme e le modalità previste per gli addetti ai servizi domestici e familiari, sussiste per le persone che prestano la loro opera alle dipendenze di sacerdoti secolari, anche se legate da vincoli di parentela o di affinità di primo grado con i sacerdoti medesimi.

L'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può essere invocata per più di una delle persone indicate nel comma precedente, che siano legate al sacerdote da vincoli di parentela o di affinità ».

R O B B A . Desidero dichiarare che sono d'accordo col Governo per quanto riguarda la Commissione che sarà costituita per esaminare la questione relativa alla norma delegata.

Condivido pienamente la prima parte delle dichiarazioni fatte dal rappresentante

del Governo. Sono infatti dell'opinione che, anche se il testo venisse modificato così come è stato proposto dal sottosegretario Tedeschi, ogni decisione presa in questa sede sarebbe affrettata e potrebbe non essere perfetta come noi desidereremmo invece che fosse.

Mi opporrei perciò all'approvazione dell'articolo unico propostoci dal rappresentante del Governo.

B E R M A N I . A me pare che la modificazione proposta dal Sottosegretario di Stato non superi quella che è stata la nostra preoccupazione. In questo caso peraltro non entrano in gioco altre considerazioni: si tratta proprio di una questione di diritto — e secondo il mio parere anche molto grave — perchè, se è vero come è vero quello che ha detto il senatore Mancini, e cioè che la Magistratura si è già pronunciata, è necessario che affrontiamo il problema in modo da garantire l'assistenza a tutti coloro che prestano la propria opera a favore di persone di famiglia, secondo quanto stabilito dalla Magistratura stessa. Altrimenti si verrebbero, in definitiva, a danneggiare tutte le altre categorie: dal momento, infatti, che tale riconoscimento fosse dato solo ad una determinata categoria, potrebbe sorgere il convincimento che si sia voluto escludere le altre.

D I P R I S C O . Concordo perfettamente con questa impostazione. Dappertutto infatti assistiamo al verificarsi di situazioni analoghe, soprattutto per quanto si riferisce ai casi abbastanza dolorosi di sorelle che svolgono i lavori domestici in casa di determinati lavoratori. Al riguardo le vertenze sono periodiche, continue: l'INPS resiste, si va in giudizio, qualche volta si riesce a spuntarla, qualche altra non vi si riesce. Arrivati a questo punto, pertanto, ritengo che sia assolutamente necessario addivenire ad una codificazione di carattere generale in questo settore.

Sono quindi anche io del parere che al momento non si possa procedere nella discussione in quanto sarebbe opportuno un più attento esame di tutta la questione.

V A R A L D O . In ordine all'opportunità di estendere a tutti l'obbligo dell'assicurazione di malattia, desidero richiamare la attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che, in tal modo, si potrebbe giungere all'assurdo di dover assicurare anche la propria moglie.

D'altra parte, è necessario tenere presente la particolare situazione nella quale si trovano i sacerdoti, i quali non godono di tutto quell'insieme di assistenza e di previdenza che è previsto invece per le altre categorie di cittadini. Ritengo pertanto che si potrebbe accettare l'emendamento proposto dal sottosegretario Tedeschi: si potrebbe eventualmente dire anche di più e cioè che questo obbligo non sussiste qualora il sacerdote abbia già in casa un'altra persona estranea per la quale paghi i contributi per l'assicurazione di malattia. In altri termini, se il sacerdote si servisse dell'aiuto di una vera donna di servizio, la familiare che svolgesse eventualmente nella casa lavori domestici non potrebbe più essere assicurata.

C O P P O , *relatore*. Debbo dire, per la verità, che non pensavo che una questione così semplice come quella di cui ci stiamo occupando potesse suscitare un dibattito politico così rilevante. Il disegno di legge infatti vuole soltanto dare ad un determinato soggetto la facoltà di elevare una sua parente, di solito la sorella, al rango di domestica: in sostanza, questo è tutto. Ed una volta riconosciuta questa grande facoltà, onorevoli colleghi, diamo al soggetto in questione anche l'obbligo di pagare dei contributi — e di pagarli integralmente — perchè quella parente possa godere dell'assicurazione di malattia!

Ora, debbo riconoscere che il problema posto dalla senatrice Abbiati Greco è indubbiamente molto interessante. Esso è stato posto anche da una sentenza della Corte suprema di cassazione, la quale ha stabilito il principio che « il mantenimento in natura del dipendente costituisce retribuzione purchè assunta dal datore di lavoro come compenso delle prestazioni lavorative essendo del tutto irrilevante che tale

mantenimento non si presti per sua natura ad essere valutato in una precisa somma di denaro; pertanto è ammissibile l'esistenza di un rapporto di lavoro con una parente cui sia fornito vitto e alloggio ».

La questione peraltro a me sembra molto delicata perchè si potrebbe giungere a configurare una situazione — come è stato già rilevato dal senatore Varaldo — per la quale quando una persona si serve di un collaboratore familiare di un certo genere lo deve considerare come un domestico e in quanto tale lo deve assicurare obbligatoriamente.

Non so pertanto quanto sia opportuno metterci su un terreno di questo genere, delle cui proporzioni e dei cui limiti nessuno di noi può avere una idea esatta.

È necessario tenere presente — ripeto — che si tratta di un caso particolarissimo. Mi sembra peraltro che, approvando il provvedimento in discussione, non si venga a stabilire per questa categoria qualcosa di preferenziale: nulla ci vieta infatti di affrontare in seguito, e di risolvere eventualmente nello stesso senso, la questione anche nei confronti di altri tipi di soggetti che siano configurabili esattamente e per i quali si possa stabilire questo particolare tipo di rapporto.

D I P R I S C O . Il senatore Coppo non ci convince ugualmente.

C O P P O , *relatore*. Il mio compito non è certamente quello di convincere il collega Di Prisco, come d'altra parte non è neppure quello di difendere comunque questa causa.

Dico che questa questione la possiamo trattare con tutta tranquillità senza dovere investire altri problemi. Non so se si può accettare il limite posto dall'emendamento del Governo, perchè lo spirito del disegno di legge vuole che si assicuri quel soggetto che svolge lavoro domestico; quindi anche il chiarimento del senatore Varaldo credo che sia pertinente. L'emendamento del Governo si può forse accettare, ma con le precisazioni che sono state fatte.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

5ª SEDUTA (6 febbraio 1969)

B R A M B I L L A . Se ho ben capito il senatore Coppo, sarebbe favorevole ad estendere il provvedimento anche ad altre persone che prestino lo stesso tipo di lavoro presso congiunti e questo mi sembra che corrisponda alla richiesta della senatrice Abbiati Greco. Noi non siamo contro l'assicurazione di determinate persone, ma siamo contrari a privilegi che stabiliscano una discriminazione. Se invece si può arrivare ad un accordo, sulla base di quanto ha detto il senatore Coppo, e si approva un emendamento all'articolo 1 noi ci dichiariamo favorevoli al disegno di legge.

Il problema del lavoro domestico sarà presto preso in esame insieme a tutta una serie di problemi ad esso relativi, come ad esempio la pensione sociale. Se il disegno di legge rientra in questa visione generale siamo favorevoli, se invece riguarda soltanto una categoria allora siamo contrari ad esso.

T E D E S C H I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi pare che l'andamento della discussione imponga una battuta di arresto perchè il Governo non può essere insensibile alle esigenze prospettate di prendere in considerazione una più vasta gamma di categorie da proteggere; ma evidentemente il discor-

so così allargato merita un approfondimento anche perchè sarà necessario consultare i rappresentanti delle categorie interessate, così da poter pervenire al testo di un disegno di legge che sia comprensivo di tutta una gamma di necessità. A questo punto, dunque, chiedo un rinvio della discussione onde esaminare le nuove prospettive che si sono aperte.

C O P P O , *relatore*. Sono d'accordo con l'onorevole Sottosegretario. Ritengo che la formula da esaminare sia una sola, quella dell'impedimento ad assicurare. È utile che il Governo faccia un esame autonomo sul problema e poi ritorni a discuterlo in Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè mi sembra che la Commissione sia in maggioranza orientata per un rinvio, se non si fanno altre osservazioni il seguito della discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,50.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI